



AXA Fondazione 1e

Previdenza professionale

Regolamento d'organizzazione

della commissione di previdenza

AXA Fondazione 1e, Winterthur

Premessa

1

Il regolamento d'organizzazione disciplina la procedura elettorale, la composizione e la costituzione della commissione di previdenza (CP) e informa sui compiti, diritti e doveri della stessa. Il regolamento è emanato dal consiglio di fondazione.

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato. Per più imprese legate fra loro da un vincolo economico (gruppo di imprese) o per lavoratori indipendenti nel quadro di una soluzione di previdenza per associazioni professionali può essere gestita una cassa di previdenza comune. Per ogni cassa di previdenza viene istituita una CP.

Integrità e lealtà

2

Le persone e le istituzioni incaricate dell'amministrazione della cassa di previdenza così come dell'investimento e della gestione del patrimonio di previdenza devono essere abilitate a tale scopo ed essere organizzate in modo da garantire l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 51b LPP e dell'art. 48f e 48h-48l OPP 2, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

Devono godere di una buona reputazione e garantire l'esecuzione ineccepibile dei compiti. Sono soggette agli obblighi di diligenza fiduciari e, nell'ambito della loro attività, devono tutelare gli interessi delle persone assicurate della Fondazione e della cassa di previdenza. Si adoperano affinché non sorgano conflitti d'interesse dovuti ai loro rapporti personali e professionali.

Composizione della commissione di previdenza

3

La commissione di previdenza è composta da minimo 2 membri, mentre una CP comune da almeno 4 membri. I dipendenti sono rappresentati in misura corrispondente almeno alla percentuale dei contributi versati.

Se in una cassa di previdenza sono assicurate esclusivamente persone non ammesse come rappresentanti dei dipendenti ai sensi del punto 4.1, la commissione di previdenza è costituita dalla totalità delle persone assicurate. Queste sono considerate rappresentanti dei datori di lavoro. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili per analogia.

Finché non è stata eletta, la commissione di previdenza è formata da tutto il personale assicurato e dai datori di lavoro della cassa di previdenza.

Elezione della commissione di previdenza

4

4.1

I rappresentanti dei datori di lavoro vengono designati dai datori di lavoro della cassa di previdenza. L'elezione dei rappresentanti dei dipendenti viene fatta da tutto il personale assicurato nella cassa di previdenza.

Come membri della commissione di previdenza possono venire designate ed elette anche persone non assicurate.

Possono essere eletti rappresentanti dei dipendenti solo coloro i quali non svolgono alcuna funzione nel consiglio direttivo o nel consiglio di amministrazione dell'impresa o che non possono influenzare altrimenti in maniera sostanziale la formazione della volontà dell'impresa.

Qualora il numero di candidati coincida con il numero di seggi da ricoprire, tali candidati si intenderanno automaticamente eletti.

4.2

Sono eletti come rappresentanti dei dipendenti i candidati che ottengono il numero più elevato di voti. In caso di parità di voti è considerata eletta la persona con la maggiore anzianità di servizio. Il candidato eletto ha il diritto di rifiutare la nomina.

4.3

Nel corso della stessa procedura elettorale possono essere eletti anche i sostituti dei rappresentanti dei dipendenti. Il sostituto assume i compiti nella commissione di previdenza solo quando un membro lascia la carica.

4.4

La procedura d'elezione deve essere organizzata dai datori di lavoro della cassa di previdenza.

4.5

La commissione di previdenza inoltra alla Fondazione il verbale dell'elezione, contenente informazioni sulla sua composizione e su qualsiasi variazione del suo effettivo. I membri della commissione di previdenza devono essere espressamente designati quali rappresentanti del datore di lavoro o dei dipendenti.

4.6

Se, nel corso del mandato della commissione di previdenza, un'altra impresa entra nella cassa di previdenza del gruppo di imprese, questa partecipa alle prossime elezioni (elezione di sostituti o elezioni ordinarie). L'impresa ultima affiliata può richiedere nuove elezioni entro

6 mesi dall'adesione al gruppo di imprese. Le elezioni devono tenersi entro 6 mesi da tale richiesta.

Durata del mandato

5

I membri della commissione di previdenza restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Un membro può dimettersi dalla commissione di previdenza durante il mandato se rassegna le dimissioni per iscritto. Nel caso in cui intrattenga un rapporto contrattuale di lavoro con un datore di lavoro affiliato alla cassa di previdenza, il suo mandato decade senza dichiarazione di dimissioni qualora l'impresa in questione esca dal gruppo di imprese oppure il contratto di lavoro sia sciolto e subito dopo non venga instaurato un nuovo rapporto contrattuale di lavoro con un altro datore di lavoro della cassa di previdenza. In mancanza di un sostituto eletto, occorre procedere in tempo utile all'elezione di un nuovo membro che subentri per la durata residua del mandato del predecessore.

Se è stata avviata una procedura fallimentare a carico di un datore di lavoro affiliato della cassa di previdenza o se la cassa di previdenza si trova in liquidazione parziale o totale, la commissione di previdenza continua ad agire e a deliberare e resta in carica almeno fino a quando la liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza non è stata portata a termine.

Costituzione

6

La commissione di previdenza si autocostruisce ed elegge tra i suoi membri la o il presidente, carica che viene assunta a turno e per la durata di un mandato da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei dipendenti. Con l'esplicito consenso di tutti i membri della commissione di previdenza è possibile derogare al principio dell'alternanza della presidenza.

Se non è stata ancora eletta una commissione di previdenza e questa è composta da tutti i dipendenti assicurati e dai datori di lavoro della cassa di previdenza, i datori di lavoro della cassa di previdenza sono considerati rappresentanti dei datori di lavoro e tutto il personale assicurato è considerato rappresentante dei dipendenti. In questo caso la o il presidente è il datore di lavoro con il maggior numero di dipendenti assicurati.

Incarichi e competenze

7

La commissione di previdenza è responsabile della regolare attuazione della previdenza. A tal proposito essa esercita nell'ambito dei principi vigenti per la Fondazione le seguenti funzioni:

- elegge il consiglio di fondazione. I dettagli sono disciplinati nel regolamento elettorale;
- decide in merito alle modalità di finanziamento della cassa di previdenza;
- emana e modifica il piano di previdenza;
- decide in merito all'impiego dei fondi liberi della cassa di previdenza;
- decide in merito all'investimento dei fondi liberi della cassa di previdenza e la riserva dei contributi del datore di lavoro nel quadro delle strategie d'investimento definite dal consiglio di fondazione. Le disposizioni determinanti nonché i compiti e le competenze sono stabiliti nel regolamento d'investimento;
- è responsabile di constatare e decidere la liquidazione parziale e totale della cassa di previdenza;
- informa le persone assicurate e gli aventi diritto in merito ai loro diritti e obblighi;
- comunica anche le informazioni non contenute nel regolamento e nel piano di previdenza e che concernono in particolare l'elezione, la composizione, l'organizzazione del consiglio di fondazione e della commissione di previdenza nonché la gestione della previdenza. La commissione di previdenza può ricorrere alla consulenza della Fondazione.

La commissione di previdenza ha inoltre altri diritti e obblighi definiti nei regolamenti dal consiglio di fondazione.

Se, nonostante sollecito scritto, la commissione di previdenza non adempie i propri compiti, il consiglio di fondazione può agire o decidere al suo posto.

Sedute, convocazioni e ordini del giorno

8

8.1

La commissione di previdenza si riunisce ogni volta che lo esige la situazione, tuttavia almeno una volta all'anno.

8.2

Le riunioni sono convocate dal presidente o da un terzo dei membri con un preavviso di almeno 10 giorni. Previo consenso di tutti i membri della commissione si può rinunciare all'osservanza di questo termine.

8.3

Le riunioni si svolgono sotto la direzione della o del presidente. In caso di suo impedimento la riunione è presieduta da un altro membro incaricato.

9.1

La commissione di previdenza può deliberare validamente se sono presenti almeno la metà dei rappresentanti del datore di lavoro e la metà dei rappresentanti dei dipendenti.

9.2

Le delibere possono essere prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto della o del presidente.

Se era stata fatta una deroga al principio dell'alternanza della presidenza, il voto decisivo spetta a turno alla rappresentanza dei dipendenti o a quella del datore di lavoro, a seconda del periodo di mandato. Il relativo rappresentante con voto decisivo deve essere designato all'inizio della seduta, a meno che tale voto decisivo non competeva alla o al presidente.

9.3

La o il presidente può anche invitare i membri della commissione a deliberare tramite lettera circolare, tranne se un membro, immediatamente dopo la ricezione della stessa, richiede di dibattere la mozione avanzata in una seduta. Le delibere tramite lettera circolare esigono il consenso di tutti i membri in carica della commissione di previdenza e devono figurare nel verbale della seduta immediatamente successiva.

9.4

Le delibere devono essere messe a verbale senza alcuna eccezione. Il verbale è considerato approvato qualora la o il presidente non riceva alcuna proposta scritta di emendamento entro un mese dal recapito del verbale ai membri della commissione di previdenza. Le eventuali proposte di emendamenti devono essere valutate e discusse nel corso della seduta successiva.

Diritto di firma

10

I membri della commissione di previdenza hanno diritto di firma. Essi firmano collettivamente a due.

Per la delibera si applica il punto 9.

Obblighi di rendiconto

11

Su richiesta, la commissione di previdenza deve rendere conto del suo operato al consiglio di fondazione ed esibire qualsiasi documento, verbale e giustificativo attinenti alla sua attività.

Responsabilità

12

La Legge federale sulla previdenza professionale (LPP) contiene all'art. 52 la seguente disposizione sulla responsabilità: «Le persone incaricate dell'amministrazione o della gestione dell'istituto di previdenza nonché i periti in materia di previdenza professionale rispondono del danno che essi gli arrecano intenzionalmente o per negligenza».

Obbligo di discrezione

13

Conformemente alle disposizioni legali, i membri della commissione di previdenza e le persone incaricate della gestione della previdenza professionale sono tenuti alla massima discrezione in merito ai dati di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività. Questo obbligo rimane in vigore anche dopo il termine del mandato.

Entrata in vigore

14

Il presente regolamento d'organizzazione entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2024.